



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – recante la individuazione di aree e siti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20, rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 1478 del 23 gennaio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, ubicato nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrovoltaiico, articolato in due blocchi distanti 1,3 chilometri tra loro, collegati mediante cavidotto interrato, con potenza nominale pari a 54 MW, ubicato nell'agro del comune di Ascoli Satriano – località San Carlo/Perrillo,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

con relative opere ed infrastrutture, e un progetto agricolo connesso consistente nella realizzazione di un oliveto superintensivo sia nelle interfile dell'impianto fotovoltaico all'interno dell'area recintata, sia in aree esterne alla recinzione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la LT 01 S.r.l., con nota del 18 novembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 21 febbraio 2022, nonché della successiva ripubblicazione, avvenuta in data 26 maggio 2022, in seguito alla presentazione di documentazione integrativa da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota n. 3792 del 26 settembre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto anche del contributo istruttorio endoprocedimentale favorevole, con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata in merito alle opere di connessione tramite cavidotto aereo, ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 30 del 15 dicembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

RILEVATO che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato che *“la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriali indicati dal PPTR Regione Puglia e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, ovvero con lo scenario strategico del PPTR stesso”*;

RILEVATO che il predetto Dicastero ha evidenziato che *“le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo”* e che *“la possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici [...] costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo”*;

TENUTO CONTO, altresì, che, come emerge dalla menzionata nota n. 3792 del 26 settembre 2022 del Ministero della cultura, l'impianto in esame *“è previsto in un'area soggetta alla presenza di Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative, Botanico Vegetazionali e delle Aree Protette, interferendo con la rete tratturale e la sua area di rispetto”* e che *“sarebbe un detrattore rispetto al patrimonio identitario culturale – insediativo”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, con riferimento alle opere di mitigazione, nella menzionata nota n. 3792 del 26 settembre 2022, il Ministero della cultura ha sottolineato che la *“quinta arboreo arbustiva prevista lungo tutto il lato esterno della recinzione, rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vastissimo recinto”*;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero ha ritenuto che *“la porzione nord dell’impianto in valutazione (Blocco B) non ricade in Aree idonee, in quanto all’interno del buffer di 1 km dei beni culturali “Tratturello Cerignola – Melfi” e “Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello”, mentre la porzione sud (Blocco A), ricade in Aree idonee”*;

RILEVATO che, il Ministero della cultura ha altresì rilevato che *“a ridosso dell’impianto è presente un vincolo idrogeologico e, sempre nell’area buffer, è presente il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto [...] oltre a prati e pascoli naturali, a boschi, formazioni arbustive in evoluzione naturale, al sito di rilevanza naturalistica della Valle Ofanto – Lago di Capacciotti [...] a strade a valenza paesaggistica [...] più una rete di siti storico-culturali all’interno dell’area vasta”*;

RILEVATO che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, il predetto Ministero ha ritenuto che *“non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all’interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all’area di num. 3 pale eoliche autorizzate e non realizzate”*;

ATTESO che, come evidenziato dal citato Dicastero, il *“comparto territoriale nel quale il progetto è inserito presenta un alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili”*;

RILEVATO che il parere n. 30 del 15 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *“Per una delle scelte progettuali relativa alla realizzazione di un elettrodotto aereo in AT, risultano coinvolti nelle aree di progetto il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” e la ZSC IT IT9120011 “Valle Ofanto - Lago di Capacciotti” e che “L’elettrodotto AT, in particolare, interessa la ZSC IT9120011 per un tratto di circa 1,4 km, tra sostegni 14-19 e per un tratto complessivo di circa 0,7 km tra sostegni 14-24”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, le quali manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 30 del 15 dicembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati e con la normativa regionale settoriale di riferimento;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che *"I lotti interessati dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico, di 48,5 e 36,8ha, sono attualmente quasi interamente destinati a seminativo, con piccole porzioni ad oliveto, ma non secolare né monumentale"*;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione tecnica ha valutato *"positivamente la realizzazione della fascia di mitigazione per mezzo della piantagione di una siepe perimetrale e rilevando che gli impatti ambientali sulla componente paesaggio dell'impianto agrivoltaico sono contenuti e giustificati dalle finalità dell'opera"*;

RITENUTO che, come emerge dal richiamato parere del Ministero della cultura, *"l'impianto è posto tra a sud-est il Tratturello Cerignola – Melfi e a nord il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, entrambi a 500 m dall'impianto"* e che il sito di rilevanza naturalistica della Valle Ofanto – Lago di Capacciotti si trova a 1,8 chilometri dall'impianto in esame;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato *"gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)"*;

TENUTO CONTO, altresì, che, come emerge dal richiamato parere della Commissione tecnica, il valore di IPC *"risulta pari a 2,54%, inferiore, quindi, al valore soglia del 3%"*;

RILEVATO che lo stesso Ministero della cultura ha precisato che *"tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004”;

ATTESO che, come emerge dal parere formulato dal predetto Dicastero, la Masseria Parasacco è posta *“nell’area nord est del Comune di Melfi, a circa 1,7 Km dal confine con la Regione Puglia e dal confine comunale di Ascoli Satriano, ma è distante dall’area del parco agrivoltaico in oggetto e dalla linea dell’elettrodotto”;*

CONSIDERATO che la Commissione tecnica *“effettuate le opportune verifiche e valutata la vicinanza con il Parco Naturale Regionale denominato “Fiume Ofanto” e la ZSC IT IT9120011 “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti ritiene il progetto compatibile con la dimensione ambientale in oggetto, ad eccezione della scelta progettuale che prevede la realizzazione di un aereo in AT, che interferisce con il Parco Naturale dell’Ofanto. Quest’ultimo presenta importanti criticità per la fauna presente nell’area come descritto nella sezione VIII relativa alla VincA. L’alternativa progettuale presentata nello SLA a pag. 24 che prevede di un cavidotto interrato di connessione già autorizzato è, invece, considerata compatibile e non presenta impatti rilevanti”;*

TENUTO CONTO che, con riferimento alla compatibilità ambientale dell’opera con il contesto floro-faunistico tutelato, gli *“impatti sono totalmente evitati dalla connessione in cavo a 150 kV alla SE RTN 380/150 kV denominata “Deliceto”, collegamento, opera già autorizzata in altri procedimenti”;*

CONSIDERATO che, come emerge dal richiamato parere n. 30 del 15 dicembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il *“layout di progetto garantirà le fasce di rispetto previste dalle norme, che le acque non subiranno variazioni/alterazioni chimico/fisiche, che laddove il cavidotto intersecherà il reticolo idrografico, gli attraversamenti verranno eseguiti con tecnica di scavo T.O.C.”;*

RILEVATO, inoltre, che *“Il piano colturale descritto dal Proponente viene valutato positivamente dalla Commissione, che concorda con le dichiarazioni del Proponente relativamente alla possibile integrazione con il sistema di produzione di energia e più in generale con il contesto territoriale prettamente agricolo e sulla prospettiva di mantenimento della capacità produttiva del terreno. Inoltre, si valuta positivamente la conduzione agricola in regime di produzione integrata”;*

RILEVATO, infine, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC *“ritiene che risultano adeguatamente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto sulla componente suolo e sottosuolo” e che, in relazione agli impatti cumulativi, il progetto “sia compatibile rispetto alla componente suolo, tenendo conto sia dei progetti già realizzati nell’area in esame, sia di quelli approvati nonché in fase di attività istruttoria”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli cinquecento metri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che l'interferenza dell'impianto e delle opere connesse con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione del medesimo, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri sono stati invitati i Presidenti della regione Puglia e della regione Basilicata e che alla seduta è intervenuto unicamente il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASC03" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente potenza complessiva pari a 54MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 15 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI